NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 21

Stipendi del personale non di ruolo

Al personale non di ruolo sono attribuiti con decorrenza dal 1 maggio 1978 i seguenti stipendi annui lordi:

a) agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: L. 2.088.000;

b) sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3: L. 2.088.000;

c) impiegati straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: L. 2.800.000.

Versione in vigore dal 22 aprile 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico
Estremi	Legge 3 aprile 1979, n. 101
Capo	II — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-del-personale-delle-aziende-dipendenti-dal/art-21-stipendi-del-personale-non-di-ruolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it